



Modifiche all'Allegato A della DGR 7 novembre 2017 n. 1816 contenente "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3"

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

Art. 12 bis

Svolgimento del tirocinio in modalità agile (traineeship)

Il progetto formativo individuale di tirocinio può prevedere che l'esperienza si svolga parzialmente in modalità agile (smart traineeship). Vanno salvaguardati i principi per cui il tirocinio deve rappresentare una esperienza formativa, che si svolge in ambiente di lavoro, finalizzata a sperimentare concretamente la realtà lavorativa e realizzata mediante un affiancamento del tutor che deve avvenire principalmente nel luogo di lavoro. Per effettuare l'esperienza in modalità agile è necessario che

- a) Il lavoro agile (smart working) sia una modalità di prestazione lavorativa stabilmente utilizzata dai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, in particolar modo dai dipendenti che svolgono attività lavorative equivalenti a quelle previste nel PFI per il tirocinante;
- b) Vi sia una congruità del tirocinio a distanza rispetto all'attività prevista nel progetto formativo;
- c) Le attività previste nel PFI si prestano ad essere eseguite al di fuori del contesto aziendale mediante connessione internet.
- d) Il tirocinante assicuri il proprio consenso allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio in modalità mista alternando presenze in azienda con giornate in traineeship

I tirocini che prevedono lo svolgimento dell'esperienza in modalità agile devono comunque obbligatoriamente realizzarsi negli ambienti di lavoro del soggetto ospitante per almeno il 60% dell'orario settimanale previsto e in ogni caso per non meno di 3 giorni alla settimana. In caso di particolari esigenze organizzative sarà possibile una diversa articolazione su base mensile.

L'orario in traineeship non potrà superare l'orario di lavoro in smart working consentito per i dipendenti da accordi collettivi sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative. La fase di avvio, di formazione e di istruzione sull'attività va svolta interamente in presenza. Nel PFI, inviato al sistema delle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 16 del presente provvedimento, deve essere formalmente indicato che il tirocinio si svolge in modalità agile.

Le parti (soggetto promotore e soggetto ospitante) devono reciprocamente dare atto che

- a) il soggetto promotore ha verificato, raccogliendo apposita dichiarazione in tal senso del soggetto ospitante, la presenza di adeguata copertura assicurativa anche relativamente ai rischi connessi all'esecuzione delle attività in smart traineeship: responsabilità civile verso terzi nonché tutela contro gli infortuni sul lavoro connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel progetto formativo svolte al di fuori dell'ambiente di lavoro;
- b) il soggetto ospitante garantisce che all'avvio dell'esperienza sarà impartita la necessaria formazione e informativa sulla sicurezza in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature e di adeguatezza degli ambienti di lavoro;
- c) il soggetto ospitante si impegna a garantire adeguata strumentazione di lavoro per lo svolgimento della esperienza formativa e il conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo, senza imporre oneri economici a carico del tirocinante;
- d) il soggetto ospitante assicura al tirocinante la costante reperibilità del tutor aziendale o di soggetto incaricato quando il tirocinio si svolge in ambienti diversi da unità produttive del



soggetto ospitante. Nei giorni di presenza del tirocinante nella sede di lavoro dell'ospitante deve essere garantita la presenza in sede anche del tutor aziendale o di soggetto incaricato.

- e) Nel PFI sono indicate le modalità di registrazione delle attività svolte dal tirocinante in luoghi diversi dalla unità produttiva del soggetto ospitante;

Le attività dovranno svolgersi entro i limiti di copertura dell'orario stabilito con diritto alla disconnessione fuori da tale orario.

Nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 18, con riferimento al comma 2, sarà effettuato un approfondimento annuale sul tirocinio in modalità agile e sarà oggetto di relazione alle parti sociali.

L'art. 9, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Non è possibile attivare tirocini che prevedono un orario settimanale inferiore al part-time al 50 % dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. I tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo possono essere attivati prevedendo un orario settimanale non inferiore a 12 ore.



5d70fc9d

